



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale Regionale per il Piemonte
via Pietro Micca, n.20 10122 TORINO
dirreg@scuole.piemonte.it

Prot. n. 2789/1
Circolare Regionale nr. 9

Torino, 15/01/2002

AI GESTORI DELLE SCUOLE NON STATALI
ELEMENTARI, MEDIE INFERIORI E SUPERIORI
RICONOSCIUTE - LORO SEDI
Per il tramite dei Centri Servizi Amministrativi
Della Regione

AI DIRIGENTI DEI
CENTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI
DELLA REGIONE - LORO SEDI

AI MIUR - DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL
TERRITORIO
AREA DELLA PARITÀ' - ROMA

OGGETTO: Riconoscimento della parità alle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado con decorrenza dall'anno scolastico 2001/2002.

Con l'allegato decreto collettivo che si trasmette via e-mail, viene disposto il riconoscimento della parità in applicazione della legge 10 marzo 2000, n.62, come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n.388.

L'elenco comprende le scuole le cui istanze sono risultate complete e in regola con le prescrizioni della suddetta legge n.62/2000. Relativamente alle istanze non accolte al momento, ma ritenute suscettibili di regolarizzazione sono in corso con le scuole interessate le richieste di chiarimenti e/o integrazioni.

Con successiva comunicazione saranno inviati i decreti individuali predisposti sia per le istanze accolte che per le istanze non ritenute accoglibili.

Si ritiene doveroso precisare, al riguardo, che relativamente alle dichiarazioni rese dai gestori interessati, in ordine ai requisiti previsti per il riconoscimento della parità, si è ritenuto che:

- la dichiarazione di sussistenza di tutte le condizioni che hanno consentito l'originario riconoscimento della scuola, attesti il rispetto delle prescrizioni previste dalle norme vigenti, compresa l'idoneità dei locali, per lo specifico uso, in materia di igiene e sicurezza ai sensi del D.L. 626/94 e successive integrazioni e modifiche, anche sotto il profilo del possesso delle previste certificazioni, non scadute, rilasciate dalle competenti autorità per la prevenzione incendi, l'agibilità ad uso scolastico, il certificato igienico-sanitario;
- l'iscrizione di alunni con handicap o in condizioni di svantaggio avvenga con l'applicazione incondizionata delle norme vigenti e, comunque non subordinata alla corresponsione di contributi ministeriali;
- gli organi collegiali siano improntati alla partecipazione democratica, siano elettivamente costituiti, operino regolarmente per il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica.

E' onere delle Istituzioni scolastiche che annoverano personale privo, alla data di entrata in vigore della legge 62/2000, del requisito di abilitazione produrre idonea documentazione che attesti il conseguimento della prescritta abilitazione da parte di quel personale, nei modi e nei termini previsti dall'art.1, comma 4 bis, della legge 62/2000, come modificata dalla legge 388/2000; è parimenti onere delle istituzioni scolastiche che hanno conferito incarichi a tempo determinato a docenti sprovvisti di abilitazione, nei casi previsti dalla lettera circolare ministeriale prot.2668 del 29/10/2001, attivarsi per la regolarizzazione di tali situazioni; per tali adempimenti viene fissato il termine del 31/luglio/2002.

IL DIRETTORE GENERALE REGIONALE
M.BERTIGLIA

fax n. 011/ 5163640



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale Regionale per il Piemonte
via Pietro Micca, n.20 10122 TORINO
dirreg@scuole.piemonte.it*

PROT.N. 2789

TORINO, 15/01/2002

II DIRETTORE GENERALE REGIONALE

Vista la legge 10 Marzo 2000, n.62;

Visto l'art.51, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n.388 che inserisce il comma 4

bis all'art.1 della legge 10 marzo 2000, n.62;

Vista la C.M. 15 Giugno 2000, n.163;

Vista la C.M. 14 Febbraio 2001, n.30;

Vista la C.M. 14 maggio 2001, n.87;

Viste le documentate istanze, prodotte nei termini, con le quali i gestori delle scuole autorizzate, parificate, legalmente riconosciute, pareggiate, che hanno chiesto il riconoscimento della parità;

Viste le dichiarazioni rese dai richiedenti in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti

dalla legge n.62/2000 ai fini del riconoscimento della parità;

Sentito il parere espresso in merito a ciascuna istanza dagli Ispettori Tecnici componenti

il Comitato appositamente costituito con decreto Direttoriale 30/10/2001;

Ritenuto che sussistano le condizioni richieste per il riconoscimento della parità scolastica,

ai sensi della normativa citata in premessa;

DECRETA

Art.1

Alle scuole elementari autorizzate o parificate ed alle scuole medie inferiori e superiori legalmente riconosciute o pareggiate di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto, è altresì riconosciuto lo status di scuola paritaria, ai sensi dell'art.1, comma 2 della legge 10 Marzo 2000, n.62, a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002.

Il riconoscimento dello status di scuola paritaria sarà notificato a ciascuna istituzione scolastica con separato provvedimento che indicherà la configurazione soggettiva e strutturale della Istituzione stessa.

./.

Art. 2

Il permanere del predetto status di scuola paritaria è subordinato alla circostanza che non siano modificati gli elementi soggettivi ed oggettivi e comunque tutti i requisiti che ne hanno determinato il riconoscimento.

Nessuna modifica di alcuni degli elementi predetti è possibile per atto unilaterale del Gestore senza l'acquisizione preventiva dell'assenso dell'Amministrazione scolastica.

IL DIRETTORE GENERALE REGIONALE
M.BERTIGLIA

